

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

Il ricorso in decisione ha ad oggetto due contratti di finanziamento, rimborsabili rispettivamente mediante cessione del quinto dello stipendio e mediante delegazione di pagamento. In particolare, la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- il 03/06/2008 ha stipulato il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*953, il cui pagamento veniva concordato in 72 rate mensili. Tale contratto è stato estinto anticipatamente nel febbraio 2011 dopo il pagamento di 32 rate;
- con il reclamo, ha chiesto la restituzione degli oneri non maturati per la somma di € 2.034,08 calcolata secondo il criterio proporzionale "*ratione temporis*". In data 28/08/2019 ha ricevuto riscontro dall'intermediario con cui gli veniva fatta una proposta transattiva a chiusura del reclamo, ma ha ritenuto di non accettarla, per come formulata, in quanto non esaustiva;
- ha quindi proposto ricorso per ottenere il rimborso della quota parte delle commissioni finanziarie e accessorie, delle spese contrattuali e di istruttoria e dei costi assicurativi.

Inoltre, ha specificato che riguardo alle commissioni di intermediazione, prevalgono le previsioni del contratto di finanziamento, non rilevando la eventuale diversa previsione contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico al mediatore;

Ha chiesto il rimborso di: costi assicurativi per € 485,58; commissioni accessorie per € 168,94; commissioni finanziarie per € 1.212,90; spese contrattuali e di istruttoria per



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

€ 166,67; per un totale di € 2.034,08.

Ha chiesto, infine, la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o il diverso importo che il Collegio ritenga di liquidare in via equitativa, e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; nonché il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che:

- in via preliminare, il ricorso sarebbe irricevibile in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal legale in mancanza di idonea procura;
- non è stata rimborsata la quota di commissione finanziaria percepita dall'agente collocatore fuori sede del contratto di finanziamento; tale commissione è dovuta data la conclusione del contratto, e detta attività si esaurisce all'atto di sottoscrizione del prestito, pertanto tale commissione non può essere ristorata;
- relativamente agli oneri assicurativi deve essere considerato il premio netto, il cui importo corrispondente da restituire è di € 462,62;
- l'istanza di rifusione delle spese legale non è da accogliere poiché manca la documentazione attestante il pagamento e si tratta di una lite a carattere seriale e priva di complessità.

Con le conclusioni ha dichiarato di essere disponibile, in caso di ritenuta ammissibilità del ricorso, a riconoscere alla parte ricorrente, con riferimento al finanziamento n. \*\*\*953 l'importo di € 1.073,67, di cui € 168,94 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie; € 442,11 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto delle commissioni corrisposte all'agente (non retrocedibili) e dedotto l'importo di € 71,20 già rimborsato in sede di estinzione del finanziamento; € 462,62 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi; oltre agli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento ed € 200, a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Il ricorrente ha riferito inoltre che:

- il 03/06/2008 ha stipulato il contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. \*\*\*353, il cui pagamento veniva concordato in 72 rate mensili. Tale contratto è stato estinto anticipatamente nel novembre 2011 dopo il pagamento di 41 rate;
- con il reclamo ha chiesto la restituzione degli oneri non maturati per la somma di € 1.438,70 calcolata secondo il criterio proporzionale "*ratione temporis*";
- in data 28/08/2019 ha ricevuto riscontro dall'intermediario con cui gli veniva fatta una proposta transattiva a chiusura del reclamo, ma ha ritenuto di non accettarla, per come formulata, in quanto non esaustiva;
- ha quindi proposto ricorso per ottenere il rimborso della quota parte delle commissioni finanziarie e accessorie, delle spese contrattuali e di istruttoria e dei costi assicurativi.

Ha specificato che riguardo alle commissioni di intermediazione, prevalgono le previsioni del contratto di finanziamento, non rilevando la eventuale diversa previsione contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico al mediatore;

Ha chiesto il rimborso di: costi assicurativi per € 479,05; commissioni accessorie per € 103,99; commissioni finanziarie per € 726,50; spese contrattuali e di istruttoria per € 129,17; per un totale di € 1.438,70.

Ha chiesto, infine, la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o il diverso importo che il Collegio ritenga di liquidare in via equitativa, e del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; nonché il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario:

- in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal legale in mancanza di idonea procura;
- rileva che per le commissioni richieste è già stato rimborsato al Cliente l'importo di euro 908,15 calcolato con il metodo c.d. *pro rata temporis*;
- non è stata invece rimborsata la quota di commissione finanziaria percepita dall'agente collocatore fuori sede del contratto di finanziamento; tale commissione è dovuta data la conclusione e detta attività si esaurisce all'atto di sottoscrizione del prestito, pertanto tale commissione non è da ristorare;
- l'istanza di rifusione delle spese legale non è da accogliere poiché manca la documentazione attestante il pagamento e si tratta di una lite a carattere seriale e priva di complessità.

Con le conclusioni ha chiesto al Collegio di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto presentato in assenza di precedente valido reclamo; in via subordinata, in caso di ritenuta ammissibilità del ricorso, di dichiarare la correttezza dell'importo ristorato al ricorrente relativamente al finanziamento n. \*\*\*353.

## DIRITTO

Si rileva preliminarmente che l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, posto che il reclamo sarebbe stato proposto da soggetto privo di procura.

Sul punto, l'orientamento consolidato di questo Collegio (cfr. decisioni n. 7465/18, n. 4907/18, n.6155/18 e n.14927/18) è nel senso di escludere la fondatezza dell'eccezione. Infatti, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto *"con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"* (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia). Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile, mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario.

Nel merito il Collegio osserva innanzitutto che nelle more del procedimento è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *"se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto"*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.



La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘up front’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve*



*essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

*- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

*- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

*- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Per quanto concerne il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*953, dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento è stato estinto a seguito del pagamento di 32 rate sulle 72 complessive sulla base del seguente conteggio estintivo del 22/02/2011 (cfr. all.ti ricorso). Dal conteggio estintivo depositato in atti risulta un *“Rimborso commissioni di gestione”* per € 71,20.

Il contratto di cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 03/06/2008, prevede i seguenti costi secondari del credito, oggetto di contestazione:

B) commissioni intermediario mandante € 304,09;

C) commissioni intermediario mandatario € 2.311,38 di cui € 1.387,43 dovuti all’agente, al mediatore autorizzato e/o ad ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede intervenuto nell’operazione di prestito;

D) spese istruttoria pari a € 300,00;

E) costi assicurativi di garanzia € 874,04.

I suddetti costi sono descritti specificamente nelle ulteriori clausole contrattuali. Sul punto si precisa che per quanto riguarda la commissione finanziaria alla lettera a2), la stessa, in base ai calcoli effettuati dal Collegio, è da intendersi in chiave percentuale e non in Euro come risulta.

Il contratto prevede che in caso di estinzione anticipata del prestito i suddetti costi non sono rimborsabili.



Il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti. L'intermediario ha allegato alle controdeduzioni (cfr. all. 7-*"mandato di agenzia"*) il contratto di agenzia tra l'intermediario convenuto e l'intermediario ex art. 106 TUB collocatore fuori sede del contratto di finanziamento, il cui oggetto circoscrive l'attività dell'intermediario alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari, ossia a un'attività che si esaurisce con il perfezionamento del contratto. Il soggetto che ha sottoscritto il contratto risulta essere un agente iscritto all'UIC.

Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, le commissioni intermediario mandante sono qualificate *recurring*, comprendendo attività chiaramente relative all'esecuzione del contratto (cfr. ad es. la voce *"gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione"*).

Anche le commissioni finanziarie (intermediario mandatario) devono essere considerate *recurring*, comprendendo attività relative all'esecuzione del contratto (cfr. ad es. la voce *"gestione delle rate di rimborso in scadenza"*).

La commissione agente è qualificata dai Collegi territoriali come *up-front*, posto che la *"attività fuori sede"* (cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. I, par. 3) si sostanzia soltanto in attività preliminari alla stipula del finanziamento (si richiama anche la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10929/16, la quale non riconosce la retrocessione delle commissioni corrisposte all'agente abilitato all'offerta fuori sede); così pure le spese di istruttoria, chiaramente relative ad attività propedeutiche rispetto all'erogazione del finanziamento.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, risulta agli atti la sottoscrizione di una polizza assicurativa (cfr. riscontro al reclamo) dal cui certificato si desume un premio imponibile, al netto delle imposte di € 21,32, di € 852,72 (i diritti sono considerati *recurring*, in assenza di ulteriore qualificazione, per orientamento consolidato del Collegio).

Sul punto, secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.

Come precisato dal Coll. di Coordinamento nella decisione n. 10003/2016, la determinazione dell'importo offerto in restituzione dall'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*, cioè che non risulta essersi verificato nel caso di specie.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.261,97	Tasso di interesse annuale	4,25%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	209,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,56%
Data di inizio del prestito	30/07/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,36%

rate pagate	32	rate residue	40	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni finanziarie (a2)				923,95	Recurring	55,56%	513,31	71,20	442,11
Commissioni agente (a3)				1.387,43	Upfront	32,36%	448,99		448,99
Spese di istruttoria				300,00	Upfront	32,36%	97,08		97,08
Commissioni intermediario mandante (a1)				304,09	Recurring	55,56%	168,94		168,94
Premi polizza di assicurazione - netto imposte				852,72	Recurring	55,56%	473,73		473,73
				<b>Totale</b>					<b>1.630,85</b>

La somma che risulta dalla Tabella differisce dall'importo di € 2.034,08 richiesto dal cliente per il fatto quest'ultimo ha qualificato come *recurring* la provvigione dell'agente e calcolato la somma dovuta in base al *pro rata temporis*. Inoltre, l'importo della polizza assicurativa preso in considerazione è stato inserito al netto delle imposte come dalla polizza assicurativa sopra prodotta, mentre il cliente ha considerato l'importo lordo.

L'importo non coincide con la somma offerta dall'intermediario a titolo conciliativo con riscontro al reclamo, nonché nelle controdeduzioni, in quanto non comprende le voci relative alle commissioni versate all'agente e alle spese di istruttoria.

Con riferimento al finanziamento n. \*\*\*353, dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento è stato estinto a seguito del pagamento di 41 rate sulle 72 complessive sulla base di conteggio estintivo del 04/11/2011 (cfr. all.ti ricorso). Dal suddetto conteggio risulta un "Rimborso commissioni di gestione" per € 55,18.

Il contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento, sottoscritto in data 03/06/2008, prevedeva i seguenti costi secondari del credito:

B) commissioni intermediario mandante € 241,52;

C) commissioni intermediario mandatario € 1.815,51 di cui € 932,26 dovuti all'agente, al mediatore autorizzato e/o ad ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione di prestito;

D) spese istruttoria pari a € 300,00;

E) costi assicurativi di garanzia € 1.112,63.

I suddetti costi sono descritti specificamente nelle ulteriori clausole contrattuali.

Il contratto prevede che in caso di estinzione anticipata del prestito i suddetti costi non sono rimborsabili.

Analogamente a quanto riscontrato per la cessione del quinto, esaminata in precedenza, il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti. L'intermediario ha allegato alle controdeduzioni (cfr. all. 7-"*mandato di agenzia*") il contratto di agenzia tra l'intermediario convenuto e l'intermediario ex art. 106 TUB collocatore fuori sede del contratto di finanziamento, il cui oggetto circoscrive l'attività dell'intermediario alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari, ossia a un'attività che si esaurisce con il perfezionamento del contratto. Il soggetto che ha sottoscritto il contratto risulta essere un agente iscritto all'UIC.



Trattandosi di contratto con contenuto analogo a quello esaminato in precedenza, le commissioni intermediario mandante e le commissioni finanziarie (intermediario mandatario) devono essere considerate *recurring*. La commissione agente e le spese di istruttoria sono invece qualificabili *up front*.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, risulta agli atti la sottoscrizione di una polizza assicurativa (cfr. riscontro al reclamo) dal cui certificato si desume un premio imponibile, al netto delle imposte di € 27,14, di € 1.085,49 (i diritti sono considerati *recurring*, in assenza di ulteriore qualificazione, per orientamento consolidato del Collegio).

Come si è detto, la determinazione dell'importo offerto in restituzione dall'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*, ciò che non risulta essersi verificato nel caso di specie. La quota non maturata di premio rimborsabile per il caso di estinzione anticipata sarà quindi determinata nella tabella di cui *infra* con il criterio del *pro rata temporis*. Sempre con riferimento al finanziamento n. \*\*\*353, l'intermediario ha dichiarato nelle controdeduzioni che a favore del cliente sarebbe già stato rimborsato l'importo di € 908,15, calcolato con il criterio *pro rata temporis* prendendo in considerazione il totale degli oneri assicurativi, delle commissioni bancarie e delle commissioni finanziarie corrisposte da parte ricorrente in sede di sottoscrizione del contratto, detraendo l'importo di € 55,18 già rimborsato in sede di estinzione anticipata del finanziamento e le commissioni corrisposte dall'agente. In merito ha allegato una "schermata interna" (cfr. all. 6 controdeduzioni), da cui risulta il bonifico bancario effettuato il 28/07/2014 (comprensivo di TRID, equivalente al CRO).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.952,00	Tasso di interesse annuale	4,25%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	43,06%
Data di inizio del prestito	01/07/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	19,78%

rate pagate	41	rate residue	31	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
C) Commissioni finanziarie b)				883,25	Recurring	43,06%	380,29	55,18	325,11
Commissioni agente c)				932,26	Upfront	19,78%	184,39		184,39
D) oneri erariali e spese di istruttoria				300,00	Upfront	19,78%	59,34		59,34
commissioni intermediario mandante a)				241,52	Recurring	43,06%	103,99		103,99
E) Premi polizza di assicurazione (netto imposte)				1.085,49	Recurring	43,06%	467,36		467,36
Rimborso da intermediario successivo all'estinzione								908,15	-908,15
				<b>Totale</b>					<b>232,04</b>

La somma che risulta dalla tabella differisce dall'importo di € 1.438,70 richiesto dal cliente per il fatto quest'ultimo ha qualificato come *recurring* la provvigione dell'agente e le spese di istruttoria; non ha poi dedotto l'importo a suo tempo rimborsato con evidenza del pagamento. Inoltre, l'importo della polizza assicurativa preso in considerazione è stato



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

inserito nella tabella al netto delle imposte come dalla polizza assicurativa sopra prodotta, mentre il cliente ha considerato l'importo lordo.

In base ai calcoli sopra esposti, e sommando l'importo delle due tabelle, spettano al cliente € 1.862,89, ossia € 1.630,85 per il primo contratto ed € 232,04 per il secondo.

Il ricorrente ha chiesto, infine, la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o il diverso importo che il Collegio ritenga di liquidare in via equitativa; e il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.862,89, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA